

COMUNE DI DUE CARRARE  
PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI DUE CARRARE  
PER UN QUADRIENNIO DALL'01/07/2021 AL 30/06/2025- CIG Z3D2FEC976

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Due Carrare

TRA

Il Comune di Due Carrare (PD) con sede in via Roma n. 74 – 35020 - cod. fisc. 00490180288, nella persona del Responsabile servizio \_\_\_\_\_ giusta nomina con decreto del Sindaco n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per l'esercizio di tali funzioni, presso la sede Municipale di Due Carrare, l\_ quale dichiara di agire nel presente atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Due Carrare, di seguito denominato "Comune"

e

la Società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nat\_a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_, l\_ quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Impresa \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Broker"

PREMESSO CHE:

- Con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Due Carrare n. 524 del 22/12/2020, venne approvato il Capitolato speciale prestazionale per il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Due Carrare (PD) per un quadriennio dal 2021 (decorrente dalla data indicata negli atti di affidamento del servizio) - CIG Z3D2FEC976, da affidarsi previa indagine di mercato;

- A seguito di indagine di mercato, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio n. 83 del 16/4/2021 vennero approvati gli elaborati della gara da esperirsi in MEPA, fra cui il disciplinare di gara e la lettera invito, per l'affidamento del servizio di cui sopra, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante "Richiesta di Offerta" (RdO) rivolta alle imprese il cui elenco è stato approvato con la medesima determinazione;

- A seguito di gara esperita in MEPA mediante RDO n. 2775962, con determinazione n. 133 del 27/5/2021 il servizio venne affidato all'Impresa INTERMEDIA INSURANCE BROKER S.r.l. con sede legale a San Donà di Piave (VE) - 30027 Via Dall'Armi n. 3/2 P.I. e Cod. fisc. 03858060274, secondo l'offerta tecnico-qualitativa presentata dalla stessa, e alle seguenti provvigioni percentuali (Compensi posti a carico delle Compagnie Assicurative):

\* su rami RCA e ARD provvigione del 5% (cinque per cento)

\* su rami diversi da RCA e ARD provvigione del 10 % (dieci per cento)

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Due Carrare, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private".

L'espletamento dell'incarico sarà a titolo non oneroso per il Comune e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato.

ART. 2) PRESTAZIONI

Il servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena e assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità contenuti nell'invito alla gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale prestazionale approvato con determinazione del Responsabile Servizio Segreteria n. 524 del 22/12/2020 e posto a base di gara, che il Broker, in sede di offerta, ha sottoscritto per accettazione.

Il servizio oggetto del presente contratto, che il Broker fornirà, comprende tutte le attività indicate nel capitolato speciale prestazionale che il Broker dichiara di accettare in toto, nonché quelle di cui all'offerta tecnico-qualitativa presentata dallo stesso in sede di gara, come allegata 1) al presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, e alle seguenti provvigioni percentuali (Compensi posti a carico delle Compagnie Assicurative):

- su rami RCA e ARD provvigione del 5% (cinque per cento)

- su rami diversi da RCA e ARD provvigione del 10 % (dieci per cento)

Il servizio dovrà essere eseguito nell'esclusivo interesse del Comune di Due Carrare e nel rispetto delle indicazioni fornite; dovrà inoltre essere svolto con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e

trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

L'attività del Broker verrà svolta, ogni qualvolta necessario, con la collaborazione del personale competente del Comune di Due Carrare. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali.

Nella prestazione del servizio, il Broker agirà direttamente o tramite operatori di propria fiducia mettendo a disposizione del Comune uno staff tecnico dedicato, composto da personale professionalmente qualificato e costantemente adeguato anche in termini numerici. Tali figure professionali saranno in ogni caso per qualità e quantità non inferiori a quelle indicate dal Broker nell'Offerta Tecnica (All. 1). L'organizzazione dovrà essere tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune, nonché un elevato livello di prestazione professionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere durante il periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker ha designato ai sensi dell'art. 8 del Capitolato prestazionale quale referente responsabile del servizio l\_ sig. \_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ reperibile nei giorni...../fasce orarie.....

e quale suo sostituto l\_ sig. \_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ reperibile nei giorni...../fasce orarie.....

### ART. 3) DURATA

L'attività oggetto del presente contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dall'01/07/2021 e fino al 30/06/2025.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune, e di tutto quanto offerto in sede di gara.

Stante la particolarità del servizio affidato, nel quale l'elemento fiduciario rappresenta una parte importante e predominante del servizio, il Broker è soggetto ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante l'esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al Capitolato Speciale, o al progetto tecnico presentato in sede di gara, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto con le modalità indicate nell'art. 4 del capitolato speciale prestazionale.

Alla scadenza naturale del servizio, su richiesta del Comune di Due Carrare, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del medesimo nelle more dello svolgimento del successivo affidamento, il broker dovrà assicurare il servizio, senza il suo consenso preventivo, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) agli stessi patti prezzi e condizioni. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del presente contratto.

### ART. 4) COMPENSI - COMMISSIONI

Il servizio di cui al presente contratto non comporta per il Comune di Due Carrare alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro al Broker.

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi del Comune.

Il Comune riconosce il Broker quale solo ed unico interlocutore in materia assicurativa.

Le commissioni spettanti al Broker saranno determinate mediante applicazione delle seguenti percentuali di compenso, fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, che saranno riportate e riprodotte nelle "clausole broker" contenute nelle polizze assicurative sottoscritte dal Comune di Due Carrare:

- provvigione del 5% (cinque per cento) ai premi netti delle polizze su rami RCA e ARD;
- provvigione del 10% (dieci per cento) ai premi netti delle polizze su rami diversi da RCA e ARD.

Dette provvigioni saranno applicate ai premi imponibili netti richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione e si ritengono onnicomprensive di tutte le spese che il Broker dovesse incontrare nello svolgimento del servizio.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate alle gare relative alle coperture assicurative del Comune, l'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate, a cura del Broker, in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nel caso di mancata stipula delle polizze di assicurazione e nel caso di stipula di contratti assicurativi da parte del Comune senza l'assistenza del Broker, nulla è dovuto al Broker né a titolo di compenso né ad alcun altro titolo.

### ART. 5) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi alle Compagnie Assicuratrici avverrà per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso; il broker si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa, garantendo la continuità della copertura assicurativa.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale prestazione, nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e, ove ciò determini l'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, anche qualora l'entità del danno provocato risulti superiore rispetto al massimale della polizza di responsabilità professionale di cui al successivo articolo 12.

Il broker dovrà trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. In difetto di tale trasmissione, il pagamento dei premi alle Compagnie Assicurative verrà anticipato dal Broker che provvederà tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati e a richiederne il rimborso al Comune, il quale provvederà entro i 30 giorni successivi, a rimborsare l'importo versato. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.

#### ART. 6) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. A tal fine il CIG è il seguente Z3D2FEC976

#### ART. 7) RISCHI DA INTERFERENZE

Le parti danno atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale pur effettuato in parte presso Il Comune, ai sensi della Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 del 5.3.2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

#### ART. 8) ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- le spese e tasse tutte, dipendenti dell'eventuale formalizzazione del presente contratto.

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### ART. 9) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso durante l'attività contrattuale, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte del Comune. Per quanto concerne l'attività svolta per conto del Comune, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

#### ART. 10) CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO

Il Comune provvederà ad effettuare verifiche al fine del controllo della regolare esecuzione del contratto. La possibilità di proseguire nella gestione dell'incarico per l'intero periodo contrattuale sarà subordinata all'assenza di contestazioni sulla qualità del servizio erogato. Nel caso di valutazione negativa potrà procedersi alla risoluzione del contratto secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

#### ART. 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Broker di cedere in tutto o in parte, il presente contratto.

È altresì vietato il subappalto anche parziale del servizio.

#### ART. 12) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Il Broker, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Comune di Due Carrare, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del Servizio, nei termini previsti dal R.U.I. – Sez. B ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dei broker; a tal fine il Broker ha dimostrato di aver stipulato la seguente polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dagli artt. 11 e 15 del R.U.I. – Sez. B: Polizza della \_\_\_\_\_ . N. \_\_\_\_\_ che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del

servizio di brokeraggio. La copia di detta polizza è conservata presso l'ufficio contratti del Comune di Due Carrare. Per l'intera vigenza contrattuale il Broker è tenuto a dimostrare la permanenza e la piena operatività delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, non oltre 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, o della eventuale polizza emessa in sostituzione della polizza sopra indicata. In caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e per danni eccedenti i massimali assicurati dalle stesse.

Qualora il Comune rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicataria, provvederà a darne comunicazione al broker affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Broker previsti nel capitolato speciale ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, che non diano luogo alla risoluzione del contratto, il Comune di Due Carrare provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero di mancato adempimento verrà applicata una penale forfetaria per ogni singolo evento di Euro 200,00 (duecento/00) da trattarsi sull'importo del premio assicurativo successivo rimborsabile al Broker, fatta salva ogni altra azione.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, il Comune di Due Carrare potrà, con atto motivato, stabilire la risoluzione del contratto che avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della notifica a mezzo PEC.

Il Broker è obbligato nell'esecuzione del servizio, a rispettare le disposizioni del codice di comportamento vigente nel Comune di Due Carrare approvato con delibera di G.C. n. 2 del 7/1/2014, del quale ne riceve copia all'atto della firma del presente contratto, nonché del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, pena la risoluzione o decadenza del presente contratto.

#### ART. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o a mezzo PEC con effetto immediato, nelle seguenti ipotesi:

- a) frode o grave negligenza dell'aggiudicataria, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) concordato preventivo o fallimento;
- c) cessione del contratto o subappalto;
- d) perdita in capo al Broker dei requisiti per l'affidamento di appalti di pubblici servizi.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con la nuova aggiudicataria del servizio o con lo stesso Comune. In caso di cessione di attività, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, il cessionario non rivesta requisiti soggettivi e oggettivi analoghi, e comunque non inferiori, a quelli del cedente.

Alla data di efficacia della risoluzione, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo. Il Broker pertanto si impegna a restituire al Comune le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con l'assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma. Qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che interromperà la corresponsione dei compensi, stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto dal Comune.

È fatto salvo ogni diritto del Comune di procedere per i danni subiti.

#### ART. 14) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal "Regolamento (UE) 2016/679" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e succ. mod. e int., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, anche con mezzi elettronici, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto.

#### ART. 15) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto, sono a carico esclusivo del Broker, senza diritto di rivalsa.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 – parte 2, della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 16) DIVERGENZE - FORO COMPETENTE

Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il broker, circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, saranno composte in via amministrativa. E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del presente contratto, in mancanza di accordo tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Letto , confermato e sottoscritto.

Per il Broker \_\_\_\_\_

Per Il Comune di Due Carrare \_\_\_\_\_

Allegati: all 1) offerta tecnico qualitativa

#### APPROVAZIONE SPECIFICA

A norma degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti, di comune accordo, previa lettura degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 del presente contratto, dichiarano espressamente di approvarli.

Per il Broker \_\_\_\_\_

Per Il Comune di Due Carrare \_\_\_\_\_